



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 101 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° UFF/1006779 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 03.07.2014

### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il verbale di contestazione n.° UFF/1006779 Sezione Polizia Stradale di Ragusa, del 03.07.2014, ore 14,31, a firma del SOST C. VONA Francesco (227202) appartenente alla Sezione Polizia Stradale di Ragusa, conseguente il controllo eseguito in data 20.06.2014, ore 11,35 circa, sulla S.P. 20, C./da Targena, territorio del Comune di Comiso;

**Atteso** che in detto verbale si accertava il trasporto di alimenti di origine vegetale (uva da tavola) da Comiso a Mazzarrone con il veicolo Autocarro, tipo ATVC, targato CT905256, di proprietà della ditta omonima CAMPO Maria nata il 27.10.1950 a Caltagirone (CT) e residente a Mazzarrone, via Aldo Moro n.° 4, eseguito per conto della stessa dal Sig. BOSCARELLI Nicolò, quale conducente del mezzo sopra generalizzato, nato il 15.12.1956 a Caltagirone (CT) ed ivi residente in via M.SS. del Ponte n.° 97, Patente cat. CD n.° CT5480578Z, rilasciata il 09.03.2006.

**Accertato** che il predetto Sig. BOSCARELLI Nicolò, quale conducente del mezzo tipo autocarro e la Sig.ra CAMPO Maria, quale ditta proprietaria dello stesso, utilizzato per il trasporto di alimenti (uva da tavola), oggetto della contestazione, obbligata in solido, hanno commesso violazione al Regolamento CE 852/2004 ed al D. Lgs. 193/2007 art. 6, comma 3 e sanzionata dallo stesso per *“aver effettuato con il veicolo sopra indicato, attività di trasporto alimenti di origine vegetale (uva da tavola) da Comiso a Mazzarrone senza la dovuta registrazione presso la Asp competente per trasporto di derrate alimentari”*.

**Visto** l'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007, che così recita: *“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione”*.

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.000,00 da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

**Atteso** che copie conformi del sopra detto verbale sono state trasmesse in data 25.07.2014 dall' Ass. C. POIDOMANI Vincenzo, appartenente al Comando Sezione Polizia Stradale di Ragusa, a mezzo servizio

[www.AlbopreOnline.it?](http://www.AlbopreOnline.it?)





postale con Raccomandata A/G sia al conducente Sig. BOSCARRELLI Nicolò (Racc. n.° 76339850768-3 notificata il 01.08.2014), quale trasgressore, sia alla Sig.ra CAMPO Maria (Racc. n.° 76339850769-4 notificata il 29.07.2014), quale proprietaria del mezzo ed obbligata in solido, specificando ad entrambi la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati presso l'ASP di Ragusa, quale Autorità Amministrativa competente, congiuntamente dai Sigg. BOSCARRELLI Nicolò e CAMPO Maria, ognuno nelle rispettive qualità, con nota acquisita al Prot. Gen. ASP Ragusa n.° E-0016905 del 25.08.2014;

**Viste** le controdeduzioni presentate dal Dirigente Sezione Polizia Stradale Ragusa, V. Questore Agg. Dr. Di Mauro Gaetano con nota prot. n.° E-0018118 del 12.09.2014 nelle quali precisa che dalla documentazione la ditta autorizzata è altra ditta e segnatamente la Azienda Agricola denominata PEDI Gaetano, giusta registrazione dell'ASP Catania del 22.3.2012;

**Considerato** che negli scritti difensivi è stata fatta dai sigg. Boscarelli e Campo richiesta di audizione personale ex art. 18. Legge 689/81 e che con note prot. n.° 4436 e n.° 4437 del 16.09.2014, inviate con Racc. A.R., entrambe ricevute dai ricorrenti, l'Ufficio Sanzioni convocava gli interessati per la data del 30.09.2014 ore 10,00, i quali però non si sono presentati nella sede dell'Ufficio Sanzioni per essere sentiti né hanno fatto alcuna comunicazione in merito;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. BOSCARRELLI Nicolò, quale trasgressore e alla Sig.ra CAMPO Maria, obbligata in solido per la seguente motivazione:

Dagli atti risulta che il Sig. Boscarelli, dipendente della ditta PEDI Gaetano, era alla guida dell'autocarro targato, tipo ATVC, targato CT905256, di proprietà della ditta omonima CAMPO Maria, per conto della quale trasportava, con il detto mezzo, uva da tavola. Ciò veniva sanzionato alla Sig.ra Campo con verbale nr. UFF 1006768 per aver fatto guidare il proprio mezzo a soggetto non suo dipendente per trasportare cose proprie in violazione dell'art. 46/1 - 2 L. 298/74.

Tale verbale elevato a seguito dell'accertamento effettuato nella medesima occasione (20.6.2014) tuttavia non è oggetto di esame in questa sede in quanto non impugnato ma rileva solo ai fini dell'inquadramento della fattispecie.

Per quanto riguarda il verbale impugnato risulta che a nome della ditta Campo non esiste alcuna registrazione sanitaria presso l'U.O. di Igiene Pubblica competente e ciò ha certamente comportato la violazione contestata alla quale i ricorrenti si sono opposti nei termini.

Infatti la eccezione proposta dai ricorrenti secondo i quali "il Reg. CE n.° 853/04 all'art. 1 dispone la non applicabilità di dette norme sulla registrazione nel caso di trasporto di alimenti di origine vegetale come per l'uva trasportata al momento della contestazione" trova immediata confutazione dalla attenta lettura del testo dell'art. 1 citato che così recita al secondo comma: "Salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica agli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. Tuttavia, i prodotti trasformati di origine animale utilizzati per preparare detti prodotti sono ottenuti e manipolati conformemente ai requisiti fissati dal presente regolamento".

**La disposizione nella sua chiarezza non lascia dubbi in quanto nella fattispecie trattasi di prodotto vegetale (uva) e non alimento che contiene il prodotto di origine vegetale (uva).**

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. BOSCARRELLI Nicolò, quale conducente del mezzo, e alla Sig.ra CAMPO Maria, quale titolare dell'omonima ditta proprietaria del mezzo e obbligata in solido, i quali non hanno inteso effettuare il pagamento della sanzione.



[www.Albopriorione.it](http://www.Albopriorione.it)



applicata in misura ridotta, per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett.b ) del Regolamento Aziendale non risultando commesse violazioni nei cinque anni precedenti del medesimo tenore e risultando il fatto di lieve entità **(si applica una sanzione pari al minimo edittale)**;

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 ( pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. **BOSCARELLI Nicolò**, quale conducente, ed alla **Sig.ra CAMPO Maria** quale titolare della ditta omonima proprietaria del mezzo, obbligata in solido, in premessa generalizzati, il pagamento in solido della somma totale di €. 1.500,00 (euomillecinquecento /00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale **(si applica una sanzione pari al minimo edittale)**;

### **INGIUNGE**

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00

Bolli €. 16,00

**Per complessivi €1.566,00(millecinquecentosessantasei/00 euro)**

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **Boscarelli Nicolò**, nato a Caltagirone(CT) il 15.12.1956 ed ivi residente in via M.SS. del Ponte n.° 97 in qualità di conducente il mezzo (autocarro targato CT905256);
- alla Sig.ra **Campo Maria**, quale titolare della ditta omonima proprietaria del mezzo, nata a Caltagirone(CT) il 27.10.1950 e residente in Mazzarrone in via Aldo Moro n.° 4;

[www.Albopriorionline.it?](http://www.Albopriorionline.it?)



- si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, \_\_\_\_\_

5 DIC. 2014

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò



www.AlboPretorioonline.it



[www.Albopreziolinet.it](http://www.Albopreziolinet.it)

